

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il PRETORE DI RAVENNA
dott. ssa Donatella Di Fiore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

1) B. G. , nato a il
, ivi residente in

- OPPONENTE A DECRETO PENALE - LIBERO
PRESENTE

2) LAGHI FIDENZIO, nato
il , ivi resi-
dente in

- OPPONENTE A DECRETO PENALE - LIBERO
PRESENTE

I M P U T A T I

B. G.
A) del reato p. e p. dall'art. 726 c.p.
per avere, in luogo pubblico, lido del

N. 1086 / 95 R.Sent.

N. 797 / 95 R.Gen.

N. 2096 / 94 R.N.R.

SENTENZA

in data 20.11.1995

depositata in Cancell.

il 27/11/95

Il Cancelliere

ricevuta dal Proc. Gen.

il 2/12/95

Trasmessa copia per
l'esecuzione

il _____

N. _____ Reg. Camp.

Redatta scheda

il _____

Il Cancelliere

mare, compiuto atti contrari alla pubblica decenza, consistiti nel prendere il sole senza indumenti. In Lido di Dante 24.4.1994. (rgp797/95-rnr2096/94).

Laghi Fidenzio:

B) del reato p. e p. dall'art. 726 c.p. per avere, in luogo pubblico, lido del mare, compiuto atti contrari alla pubblica decenza, consistiti nel prendere il sole senza indumenti.

In Lido di Dante 24.04.1994. (rgp 798/95 - rnr 2097/94).

- Dato atto che il Pubblico Ministero ha esposto la sua requisitoria concludendola come segue:

chiede la conferma del decreto opposto.

- che il difensore ha svolto la sua difesa concludendola come segue:

assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato.

FATTO E DIRITTO

A seguito della richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini che lamentavano la presenza di persone completamente nude sulla spiaggia di Lido di Dante, militari appartenenti alla Stazione CC. di Lido Adriano si recavano sul posto e prendevano atto della veridicità di quanto denunciato.

I soggetti identificati nell'occasione erano segnalati al Procuratore della Repubblica Circondariale per la violazione dell'art. 726 c.p., e nei loro confronti era emesso decreto penale di condanna.

Si opponevano Fidenzio Laghi e Gianluigi Bondi ed all'odierno dibattimento, previa riunione dei processi, si difendevano non già negando il fatto nella sua materialità, bensì allegando, da un lato, l'inoffensività della condotta per essere stato

praticato il nudismo, in forma "riservata", (vale a dire su un tratto dell'arenile appartato e non frequentato da altri), dall'altro, la loro buona fede nel ritenere lecita la condotta a seguito dei ripetuti segnali positivi in materia provenienti dagli organi della locale Amministrazione pubblica. L'istruttoria dibattimentale, consistita nella acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa e nell'esame dei testi dedotti dal P.M., ha evidenziato, in fatto, che:

- da oltre 10 anni un tratto della spiaggia libera di Lido di Dante (prima la zona prossima alle foci del Bevano, poi quella a sud del campeggio "Classe", non frequentato e lontano dal centro abitato, è meta di nudisti;

- dal 1989 presso l'adiacente campeggio "Classe" di Lido di Dante si trova un'area di alcuni ettari, delimitata da vegetazione e segnalata da apposite tabelle, riservata a chi pratica il naturismo;

- tale situazione di fatto, evidenziata anche da cartelli stradali, ha avuto una certa risonanza sulla stampa ed è segnalata dalla guida turistica internazionale di naturismo;

- il fenomeno è stato ripetutamente posto all'attenzione dei rappresentanti di interessi pubblici (comitato cittadino, Comune, Regione) da parte degli associati all'ANER - Associazione Naturisti Emiliano Romagnoli - e ad una prassi di abituale tolleranza si è aggiunto un interessamento degli amministratori, e la propensione alla regolamentazione del fenomeno stesso.

Ciò posto in fatto, occorre ora valutare se, nella situazione così delineata, il nudismo integrale

rappresenti o meno un atto contrario alla pubblica decenza, intesa, quest'ultima, come quel complesso di regole minime di convenienza e di decoro che conformano la convivenza sociale in un certo momento storico, la violazione delle quali suscita nella generalità fastidio o repulsione.

E' fuori di dubbio che il bene immateriale tutelato dalla norma (al pari di altro analogo quale il pudore di cui agli artt. 527 e 529 c.p.) è destinato a seguire l'evoluzione culturale e del costume della compagine sociale e, dunque, a mutare nel tempo.

Nella valutazione di tale mutamento non si può prescindere dalla constatazione che, in particolar modo nel momento storico attuale, un elemento che concorre a delimitare il livello del comune sentimento di decenza è rappresentato dalle condizioni ambientali in relazione alle quali può essere attinto.

Il principio è stato recentemente affermato dal Supremo Collegio (Cass. SS.UU, 1.10.1991 in Foro it., II 284) a proposito dell'analogo problema della rilevanza penale della vendita di materiale pornografico offerto non indiscriminatamente al pubblico, ma con particolari modalità di riservatezza e di cautela: "nell'accertamento dell'offesa che il comune senso del pudore può risentire per effetto di comportamenti determinati, sono da considerare fra gli indici di valutazione idonei a condizionare, in un determinato momento storico, il prodursi dell'offesa, anche il contesto ambientale nel quale i comportamenti sono attuati e il grado e le

"modalità della pubblicità ad essi conferita".

Se, dunque, le condizioni di tempo e di luogo non sono estranee alla valutazione dell'offensività di certi atteggiamenti astrattamente "indecenti" (v. anche Cass., sez. III, 124 del 7.1.1981 "l'esposizione del seno da parte di una donna in determinate circostanze.....- stagione estiva, spiaggia - non costituisce reato....") il giudizio odierno avrà per oggetto non già l'esposizione dei genitali in sé, ma il nudismo così come praticato dagli odierni imputati, vale a dire in un'area lontana dalle spiagge abitualmente frequentate, segnalata, non visibile dal centro abitato o dagli accessi al lido, da oltre un decennio notoriamente meta di naturisti ed, infine, praticato senza alcuna ostentazione o provocazione, ma in maniera naturale, discreta e composta.

L'osservazione diretta dell'attuale realtà sociale, dimostra che ad una sempre più rapida modificazione dei costumi di cui è possibile prendere atto anche solo notando la dilagante esposizione (spesso con un esplicito richiamo erotico) del nudo - nelle rappresentazioni cinematografiche e televisive, nelle riviste e nei periodici a larga diffusione (si pensi alle copertine del "L'Espresso" o di "Panorama"), nei messaggi pubblicitari - si accompagna una generalizzata sensibilità ai fenomeni innovativi del costume sociale in senso liberale.

Prevale, cioè, anche di fronte ad atteggiamenti non condivisi dall'"uomo medio", il rispetto dell'altrui libertà e, dunque, la tolleranza anche verso forme di estrinsecazione della personalità

inconcepibili fino a non molto tempo fa. Questa generalizzata patente di liceità che la collettività riconosce a tutto ciò che, anche se talora addirittura giudicato come disvalore, non lede i diritti altrui (tanto pare potersi desumere dai sondaggi di opinione in materia di liberalizzazione dell'uso di stupefacenti, e in certo qual modo ha contribuito all'esito del recente referendum abrogativo delle sanzioni amministrative penali in caso di uso personale di sostanze stupefacenti) è un dato di fatto del quale, nella misura in cui contribuisce a formare la coscienza collettiva ed il costume, non può non tenersi conto, indipendentemente da ogni giudizio morale.

Infatti, non è compito del giudice valutare se il mutamento del comune sentire rappresenti una evoluzione o una involuzione del costume, dovendo egli limitarsi, alla stregua del dettato normativo, a registrare in che misura un certo comportamento che riguarda la sfera della decenza sia accettato dalla collettività.

Ritiene questo Pretore che per le argomentazioni ora svolte, in particolare per quella generalizzata e crescente tolleranza nella realtà sociale verso la "diversità" purché non imposta indiscriminatamente e non lesiva dell'altrui libertà, si debba concludere che il sentimento medio della collettività, che dimostra di tollerare ben altro genere di aggressioni alla sfera del decoro e del pudore ad opera dei mezzi di comunicazione, non siano affatto lesi dalla pratica del nudismo nelle condizioni e con le modalità che si verificano, e che l'evoluzione della personalità

